

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE 15 maggio 2013, n. 96

PO 2007 - 2013. Asse I. Linea di Intervento 1.2 - Azione 1.2.4 “Aiuti a sostegno dei partenariati regionali per l’innovazione” (A.D. n.902/2011, n. 1296/2011, 1499/2011, 116/2012, 62/2013) - Ulteriori Modifiche al “Bando” e ai “Criteri di attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati”.

Il giorno 15/05/2013, in Bari, nella sede del Servizio

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.3261 del 28 luglio 1998;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI I SEGUENTI ATTI:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.161 del 22/02/2008, con il quale è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia, che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia” - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;
- la DGR n.1112 del 19/05/2011 con la quale sono stati individuati i nuovi Servizi relativi alle Aree di Coordinamento e nella fattispecie per l’Area Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione;

- il DPGR n. 675 del 17/06/2011 con il quale sono stati istituiti i Servizi ricadenti nelle otto aree di coordinamento della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia;
- la DGR n. 3044 del 29/12/2011 avente come oggetto: “*Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione- modifiche deliberazione di giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i - ulteriore razionalizzazione organizzativa*”, con cui è stata adottata una nuova organizzazione del Servizio Ricerca e Competitività e del Servizio Innovazione, ed in particolare il trasferimento di alcune competenze dal Servizio Ricerca e Competitività al Servizio Innovazione, la ridenominazione del Servizio Ricerca e Competitività in Servizio Competitività, la ridenominazione del Servizio Innovazione in Servizio Ricerca Industriale ed Innovazione;
- il DPGR n. 1 del 02/01/2012 avente come oggetto “*Razionalizzazione organizzativa dell’Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo Economico, il lavoro e l’innovazione - Modifica D.P.G.R. n. 675 del 17/06/2011*”;
- la DGR n.338 del 20/02/2012 “*Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico di direzione del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione*”;
- il PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5726 del 20/11/2007, e la D.G.R. n. 146 del 12/02/2008 con cui la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria (Burp n. 31 del 26/08/2008);
- la DGR 2941 del 29/12/2011 “Programma Operativo FESR 2007-2013. Presa d’atto della Decisione Comunitaria C(2011) 9029 del 1.12.2011 che adotta il nuovo Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” (BURP n. 7 del 16/01/2012);
- la DGR n.28 del 29/01/2013 “Programma Operativo FESR 2007-2013. Presa d’atto della Decisione della Commissione C(2012) 9313 del 6.12.2012 recante modifica della Decisione C(2007) 5726 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998 recante disposizioni per “la razionalizzazione

- degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;
- la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni (Burp. n. 84 del 02/07/04);
 - il Regolamento n. 9 del 26/06/2008 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione (Burp n. 103 del 30/6/2008), modificato dal Regolamento n. 1 del 19/01/2009 (Burp n. 13 suppl. del 22/01/2009), dal Regolamento n. 19 del 10 agosto 2009 (Burp n. 123 suppl. del 11/08/2009), e dal Regolamento n. 4 del 24 marzo 2011 (Burp n. 44 del 28/03/2011);
 - il DPGR n. 886 del 24/09/2008 con cui è stato emanato l’Atto di Organizzazione per l’Attuazione del PO FESR 2007-13 (Burp 149 del 25/09/08);
 - la DGR n. 1849 del 30/09/2008 con la quale sono stati nominati l’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, nonché i Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma (Burp n. 162 del 16/10/08);
 - la DGR n. 165 del 17/02/09 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, le “*Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013*” (Burp n. 34 del 04/03/09);
 - la DGR n. 185 del 17/02/09 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Linea (Burp n. 33 del 03/03/09) modificata dalla Delibera di giunta regionale n. 2157 del 17/11/2009;
 - la DGR n. 749 del 07/05/2009 con la quale è stato approvato il Programma Pluriennale dell’Asse I del PO FESR 2007-2013 e autorizzato il Responsabile della Linea di Intervento I ad adottare atti di impegni e spese sui Capitoli di cui alla citata DGR nei limiti delle dotazioni finanziarie del PPA;
 - la DGR n. 816 del 23/03/2010 di approvazione delle modifiche al Programma Pluriennale dell’Asse I del PO FESR 2007/2013;
 - l’Atto Dirigenziale del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività n. 816 del 20/05/2011 di nomina del Responsabile dell’Azione 1.2.4 del P.O. FESR 2007-2013, e successiva proroga disposta con Atto del Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione n. 53 del 25/03/2013;
 - la DGR n. 98 del 23/01/2012 “*P.O. FESR 2007-2013. Modifica Deliberazione n. 2424 dell’8 novembre 2011. Adeguamento ai sensi del D.P.G.R. n. 1 del 2 gennaio 2012 degli incarichi di Responsabile di Linea di Intervento del P.O. FESR 2007-2013*”;
 - la D.G.R. n. 2208 del 4/10/2011 “Approvazione Convenzione con la Società in house InnovaPuglia S.p.A. per lo svolgimento di attività di Organismo Intermedio e di supporto operativo nel quadro della programmazione regionale”;
 - la convenzione con la società in-house InnovaPuglia sottoscritta dal Dirigente del Servizio Attuazione del Programma/Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 e repertoriata al n. 013227 del 10/10/2011;
- PREMESSO CHE:
- con le Determinazioni del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività n. 902 del 30/05/2011 (Burp n. 90/2011) e n. 1296 del 22/07/2011 (Burp n. 123/2011) è stato approvato l’avviso per “Aiuti a sostegno dei partenariati regionali per l’innovazione” e la relativa modulistica, ed è stata impegnata la somma di 9 milioni di euro, suddivisa in due linee di finanziamento, di cui una riservata ai progetti coerenti con le priorità, in termini di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, fissate dai Distretti Produttivi Regionali Pugliesi;
 - con Determinazione n.1499 del 9/09/2011 del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività è stato prorogato il termine stabilito per la presentazione delle domande di agevolazione in risposta all’avviso;
 - ai sensi dell’articolo 6 del DPGR n. 886/2008 e della DGR n.2208 del 2011 sono state affidate a InnovaPuglia spa le funzioni di organismo intermedio nell’attuazione dell’intervento; a tal fine è stata sottoscritta apposita convenzione tra la Regione Puglia e Innovapuglia S.p.A. che, all’art. 2, comma 1 punto a, prevede, appunto, la funzione di organismo intermedio per l’attuazione del regime di aiuto in argomento;
 - con A.D. del Dirigente Servizio Ricerca Industriale ed Innovazione n. 23 del 27/02/2012 (BURP n. 32 del 01/03/2012) sono state approvate le risultanze dell’istruttoria effettuata da InnovaPuglia spa in qualità di Organismo Intermedio e le graduatorie provvisorie del Bando

- “Aiuti a sostegno dei Partenariati Regionali per l’Innovazione”;
- con A.D. n.59 del 17/05/2012 la dotazione finanziaria dell’Avviso è stata aumentata di euro 13.362.637,69 ripartiti proporzionalmente sulle due linee di finanziamento, per l’effetto di considerare la copertura finanziaria complessiva dell’Avviso pari ad euro 22.362.637,69 - di cui euro 8.696.581,32 riservati alla linea a (progetti coerenti), ed euro 13.666.056,37 alla linea b. (finanziamento dei progetti non compresi nella riserva di cui alla linea a);
 - con A.D. n.65 del 22/05/2012 (BURP n. 78 del 31/05/2012) sono state approvate le risultanze dell’istruttoria condotta da InnovaPuglia SpA sui ricorsi gerarchici presentati dai candidati nonché le graduatoria definitive del Bando di cui trattasi;
 - con A.D. n.97 del 22/06/2012 (BURP n. 93 del 28/06/2012) sono stati rettificati alcuni errori materiali della graduatoria definitiva;
 - con A.D. n.98 del 25/06/2012 (BURP n. 93 del 28/06/2012) sono stati individuati i progetti ammessi a finanziamento sulla base della dotazione finanziaria disponibile;
 - con A.D. n.116 del 9/07/2012 sono stati approvati i “Criteri di attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati” e la modulistica allegata (BURP n. 102 del 12/07/2012), che riassumono gli adempimenti dovuti dai beneficiari, nonché forniscono agli stessi i modelli da adottare per le comunicazioni, dichiarazioni ed attestazioni richieste nella realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento;
 - con A.D. n.62 dell’8/04/2013, pubblicata sul BURP n. 57 del 24/04/2013, è stato modificato il bando di cui trattasi in relazione ai termini di conclusione delle attività progettuali, e riformulato il secondo comma dell’art.8 (“Durata delle attività”), per garantire a tutti i progetti di terminare entro i 21 mesi dalla comunicazione di ammissione a finanziamento, qualora richiedano ed ottengano una proroga;
 - con lo stesso atto sono stati modificati i “Criteri di attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati” e l’allegato “Modello A”, per fissare la scadenza per la presentazione della documentazione comprovante l’apporto dei mezzi propri alla presentazione del SAL intermedio;

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione n.751 dell’11/04/2013, pubblicata sul BURP n. 65 del 14/05/2013, la Giunta regionale ha approvato il nuovo “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia”, a modifica di quello precedentemente approvato con DGR n. 1181 del 18 maggio 2010, assunto come base di riferimento nel Modello M3A rivolto ai beneficiari del Bando per “Aiuti a sostegno dei partenariati regionali per l’innovazione”;
- il D.Lgs. n.218 del 15 novembre 2012 ha modificato il Codice delle Leggi Antimafia estendendo l’ambito dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, previsto dall’art.85 del D.Lgs. n.159/2011, anche ai familiari conviventi;
- risulta opportuno garantire ai beneficiari un periodo più ampio entro cui presentare l’eventuale richiesta di anticipazione del contributo, ed allo stesso tempo tener conto dell’impatto della crisi sulla capacità finanziaria delle imprese;

si rende necessario adottare l’atto di modifica dell’articolo 14 - comma 3 del bando (allegato A all’A.D. n. 1296 del 22/07/2011, e successive modifiche apportate con A.D. n.116 del 9/07/2012 e con A.D. n.62 dell’8/04/2013), della Sezione 2 - comma 1 dei “Criteri di attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati” nell’ambito dell’Avviso per “Aiuti a sostegno dei partenariati regionali per l’innovazione” (Allegato n.1 all’A.D. n.116 del 9/07/2012, e successive modifiche apportate con A.D. n.62 dell’8/04/2013), e degli allegati “Mod. M3A” e “Mod. M16” (Allegati n.8 e n.23 all’A.D. n.116 del 9/07/2012).

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare la **nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 14 del "Bando"** (Allegato A all'A.D. n. 1296 del 22/07/2011, e successive modifiche apportate con A.D. n.116 del 9/07/2012 e con A.D. n.62 dell'8/04/2013), così come di seguito riportata

3. *Entro il termine di **12 (dodici) mesi** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria dell'agevolazione, il Raggruppamento ammesso a finanziamento dovrà presentare, a mezzo PEC, pena la revoca del beneficio, uno stato d'avanzamento tecnico e finanziario (SAL Intermedio) della spesa, pari ad almeno il **40% (quaranta per cento) del totale** del progetto ammesso a finanziamento, attraverso apposita modulistica.*

- di approvare la nuova formulazione del **comma 1 della Sezione 2 dei "Criteri di attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati"** nell'ambito dell'Avviso per "Aiuti a sostegno dei partenariati regionali per l'innovazione", così come di seguito riportata:

2. Richiesta eventuale di anticipazione

*La richiesta di anticipazione del contributo, fino a un massimo del 50% del contributo provvisoriamente concesso, va effettuata entro i **15 (quindici) mesi** dalla comunicazione di concessione provvisoria del contributo, a cura del singolo beneficiario trasmettendo i seguenti documenti:*

Richiesta di anticipo (Modello M3) sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, corredata degli allegati previsti;

Polizza fideiussoria redatta secondo lo schema di cui al Modello M3A, non richiesta nel caso di beneficiari Enti Pubblici.

- di approvare la nuova formulazione del **comma 1 della Sezione 3 dei "Criteri di attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati"** nell'ambito dell'Avviso per "Aiuti a sostegno dei partenariati regionali per l'innovazione", così come di seguito riportata:

3. Modalità di attuazione e rendicontazione del progetto

La rendicontazione dovrà essere presentata - per il tramite del capofila ATS - utilizzando esclusivamente la modulistica fornita in allegato, secondo la seguente modalità:

1. *La rendicontazione intermedia, **entro e non oltre i 12 (dodici) mesi** dalla comunicazione di concessione provvisoria del contributo, in cui il beneficiario presenti costi sostenuti pari ad almeno il **40% (quaranta per cento)** della spesa totale ammessa nell'atto di concessione provvisoria del contributo, secondo i **Modelli M1 e M13**, allegando la documentazione probante l'avvenuto apporto dei mezzi propri;*
2. *La rendicontazione finale **entro i 30 giorni** successivi alla conclusione del progetto, che deve avvenire **entro i 18 (diciotto) mesi**¹ dalla comunicazione di concessione provvisoria del contributo, secondo i **Modelli M2 e M14**.*

¹ Salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell'articolo 8 del Bando.

- di approvare la nuova versione del "**Modello M3A Schema Garanzia Fidejussoria**", allegato alla presente determinazione (Allegato 1);

- di approvare la nuova versione del "**Modello M16 Autocertificazione antimafia**", allegato alla presente determinazione (Allegato 2);

- di notificare a mezzo PEC il presente atto e relativi allegati alle imprese capofila dei raggruppamenti beneficiari ammessi a finanziamento e all'Organismo Intermedio;

- di pubblicare il presente atto e relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito ufficiale della Regione Puglia e sul portale www.sistema.puglia.it.

Il presente atto, redatto in unico esemplare, è immediatamente esecutivo.

La Dirigente del Servizio
Adriana Agrimi

Allegato 1

P.O. PUGLIA FESR 2007-2013 Linea 1.2 – Azione 1.2.4
Bando "Aiuti a Sostegno dei Partenariati Regionali per l'Innovazione"
(Modello M3A)

(Schema di) Contratto fidejussorio per l'anticipazione di contributo di cui all'Atto Dirigenziale n. del da parte della Regione Puglia

Spett.^{le}
Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Ricerca Industriale e Innovazione
Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica
Corso Sonnino, 177 - 70121 BARI

Premesso che:

- a) con A.D. n. del è stata adottata la concessione in via provvisoria del contributo di cui al Bando "Aiuti a sostegno dei Partenariati regionali per l'Innovazione" del PO Puglia FESR 2007-2013 Linea 1.2 Azione 1.2.4, in favore dell'impresa per la somma di €
- b) la concessione e la revoca del contributo previsto dal Bando di cui alla precedente lettera a), sono regolamentate nel medesimo Bando approvato con A.D. n. 1296 del 22/07/2012 pubblicato sul BURP n. 123 del 04/08/2012 e nello stesso A.D. n. 1296/2012 e, laddove non previsto, sono disciplinate da specifica normativa, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;
- c) l'impresa (in seguito indicata per brevità "Contraente"), con sede legale in, partita IVA, C.F., iscritta al Registro delle Imprese di al n. del Repertorio Economico Amministrativo, nell'ambito del PO FESR 2007-2013 e con Atto Dirigenziale di cui alla precedente lettera a) è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dal Bando "Aiuti a sostegno dei Partenariati regionali per l'Innovazione" per la realizzazione di un piano di investimenti in Ricerca Industriale (RI) e Sviluppo Sperimentale (SS), riguardante la propria unità produttiva sita in, per il quale è stato assegnato un contributo provvisorio complessivo di € (di cui € per RI ed € per SS) da rendere disponibile in 1 o 2 quote;
- d) l'impresa ha accettato il contributo provvisoriamente concesso e avviato le attività in data, come da dichiarazione trasmessa in data
- e) la prima quota, fino a un massimo del 50% del contributo di cui alla precedente lettera c), può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del "Contraente", previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi, rilasciata da un soggetto emittente autorizzato vigilato dalle competenti Autorità di Vigilanza e Controllo;
- f) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota del % del contributo per l'importo di €
- g) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria

previsto dalla **Deliberazione di Giunta Regionale n. 751 del 11/04/2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 14/05/2013;**

- h) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria¹ ha preso visione del piano d'impresa approvato con l'Atto Dirigenziale di cui alla precedente lettera a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nello stesso Atto Dirigenziale e nella relativa normativa di riferimento;
- i) alle garanzie a favore della "Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione" e di cui al presente atto, si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, **così come interpretato dall'art. 3 comma 8 della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relative ss.mm.ii.;**
- j) la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale; **nel caso di Società che operino in Regime di Libera Prestazione di Servizi, le imprese interessate prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia;**
- k) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria¹ ha sempre onorato gli impegni con l'Ente garantito.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le premesse formando parte integrante del presente atto, la sottoscritta¹ (in seguito indicata per brevità "Società") con sede legale in, C.F., P. IVA, iscritta al registro delle Imprese di al n. del Repertorio Economico Amministrativo, iscritta all'albo/elenco², a mezzo dei sottoscritti signori:

..... nato a il;
 nata a il
 nella loro rispettiva qualità di, **domiciliata presso, casella PEC**, dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente e a favore della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione (in seguito indicato per brevità "Ente garantito"), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro (diconsi Euro) corrispondente alla prima quota di contributo, **maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data della stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data di erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti**

CONDIZIONI GENERALI

¹ Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua configurazione giuridica: "Banca" oppure "Società di Assicurazione" oppure "Società finanziaria".

² Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP); per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La "Società" garantisce irrevocabilmente e incondizionatamente all'"Ente garantito", nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro erogata a titolo di anticipazione al "Contraente". Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione del programma agevolato previsto dal piano d'impresa approvato con Atto Dirigenziale di cui alla precedente lettera a) in Premessa, pertanto fino al
Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall'"Ente garantito" alla data in cui sia certificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca e l'"Ente garantito" provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'"Ente garantito", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso "Ente garantito" anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'"Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui al precedente art. 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., nonché ad ogni altra possibile eccezione.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI

La "Società" dichiara, secondo il caso

- a) di possedere **alternativamente** i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385:
 1. se *Banca*, di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
 2. se *Impresa di assicurazione*, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP);
 3. se *Società finanziaria*, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del

d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

- b) di non essere stato, **anche solo temporaneamente**, inibito a esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie

ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all' "Ente garantito" in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

* * *

ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi **ed efficaci**, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di **posta elettronica certificata** o di lettera raccomandata **A.R.** o di ufficiale giudiziario, indirizzati **al domicilio della "Società"**, così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Bari.

IL CONTRAENTE
(Firma autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)

LA SOCIETA'
(Firma autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 1 - (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 - (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 - (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 5 - (Requisiti soggettivi)
- Art. 6 - (Surrogazione)
- Art. 7 - (Forma delle comunicazioni alla Società)
- Art. 8 - Foro Competente**

IL CONTRAENTE
(Firma autenticata)

Allegato 2

Modello M16

Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(da produrre per tutti i possessori di cariche sociali dell'impresa)

Il/La sottoscritto/a, nato/a a Prov. (...), il, e residente a, Prov. (...), in Via/Piazza n....., consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'articolo 67¹ del D. lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 Agosto 2010, n.136" e successive modificazioni ed integrazioni.

D I C H I A R A

inoltre, per le finalità dell'art. 85 (soggetti sottoposti alla verifica antimafia) del già citato D.lgs. 6 Settembre 2001, n. 159, che i propri familiari conviventi sono:

Cognome	Nome	Luogo/data nascita	Rapporto parentela

Luogo e data:

(firma per esteso e leggibile)

Si allega copia di documento d'identità in corso di validità

¹ Costituiscono cause ostative l'avere in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, di cui all'art. 4 del D. lgs. 159/2011: indiziati di appartenenza alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p.; indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del c.p.p. ovvero del delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. n. 306/1992, come convertito dalla L. n. 356/1992; coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del c.p. o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso cod. nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo; a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della L. n. 645/1952, e nei confronti dei quali debba ritenersi che continuano a svolgere un'attività analoga; coloro che compiano atti preparatori diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'art. 1 della legge n. 645/1952; fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella L. n. 895/1967, e negli articoli 8 ss. della L. n. 497/1974, e ss.mm.ii.; istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti; persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 della L. n. 401/1989.